



Procura della Repubblica di Pordenone

Prot. N. 24 / 2025/ int.

OGGETTO: Criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici, nelle procedure bandite dalla Procura della Repubblica di Pordenone per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, ai sensi dell'art. 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Premesso che:

- con determina n. 7583 del 14.11.2018 è stata adottata la disciplina transitoria dei criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Procura della Repubblica di Pordenone, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- è necessario aggiornare i suddetti criteri al fine di renderli coerenti con le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici;

Richiamato l'art. 93 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia;

Richiamato altresì i commi 2 e 3 dell'art. 93 del Codice, i quali dispongono che;

- i commissari siano così scelti: la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti;
- la Commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine a sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione

Richiamato anche l'art. 51 secondo il quale prevede che, nel caso di aggiudicazione dei contratti inferiori alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla Commissione può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare la disciplina delle regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici, come da **Allegato A**).
2. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale di questa Procura della Repubblica.

Pordenone, 3.3.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Pietro Montrone



CRITERI PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO BANDITE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO – ARTICOLI 51 e 93 del D.Lgs. 36/2023**Articolo 1 – Campo di applicazione**

I presenti criteri generali si applicano alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Articolo 2 - Nomina della Commissione

L'atto di nomina formale della Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza del Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare della stazione appaltante Procura della Repubblica di Pordenone, su richiesta del RUP, ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice).

La nomina dei commissari avviene dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione ai sensi dell'art. 93, comma 3 del Codice.

Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e di Segretario verbalizzante e viene pubblicato sul sito internet istituzione di questa Procura della Repubblica nonché sul Sigeg (Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari).

Articolo 3 – Composizione della Commissione

La Commissione è composta da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note alla stazione appaltante, possono essere nominati componenti supplenti.

Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa la Commissione è composta da n. 5 componenti.

La Commissione è presieduta e composta da dipendenti della Procura della Repubblica di Pordenone o degli uffici giudiziari beneficiari dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della Commissione giudicatrice può far parte il RUP, che ai sensi dell'art. 51 del Codice può anche rivestire il ruolo di Presidente.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, il Procuratore della Repubblica può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra dipendenti e funzionari di altri uffici giudiziari e altre amministrazioni, previa autorizzazione dei rispettivi capi ufficio o dirigenti. In caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Ad uno dei componenti la Commissione possono venire anche assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti, qualora in servizio presso uffici giudiziari, sono così individuati:

- a) il Presidente: tra i magistrati o il personale dirigente, dell'ufficio appaltante o di quello ugualmente beneficiario dell'intervento;
- b) i commissari diversi dal Presidente: tra i magistrati, il personale dirigente o tra quello appartenente all'Area e dei Funzionari o Assistenti.

Per ogni Commissione giudicatrice è nominato un Segretario individuato tra il personale della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento. Il Segretario, quando non componente della Commissione, è privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di supporto e di verbalizzazione.

In caso di documentato impedimento di uno o più commissari a partecipare alle sedute della Commissione, devono essere nominati altrettanti membri supplenti.

Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso di svolgimento della stessa, la Commissione potrà chiedere supporto e/o documentazione al RUP.

La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

Articolo 5 — Selezione e requisiti dei componenti

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note alla Procura della Repubblica di Pordenone.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati dal Procuratore della Repubblica di Pordenone nel rispetto dei principi di trasparenza, competenza e rotazione, compatibilmente con la presenza in servizio di personale con qualifica idonea.

Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

A tal fine i commissari devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi, prima della costituzione formale della Commissione.

In applicazione al principio generale di rotazione, non potranno essere nominati commissari coloro che abbiano svolto l'incarico di componente di una Commissione giudicatrice della Procura della Repubblica di Pordenone:

- per due procedure di affidamento consecutive aventi medesimo oggetto.

Articolo 6 — Ambito di attività della Commissione

La prima fase delle operazioni di gara, relativa all'apertura e successiva verifica della documentazione amministrativa (Buste A), è gestita dal RUP o da un Seggio di gara, eventualmente avvalendosi dell'ausilio della Commissione. La prima fase della procedura si esplica come segue:

- in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione amministrativa pervenuta;
- in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo procedimento (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

Il suddetto Seggio di gara, anche monocratico, viene istituito nel rispetto dei principi di trasparenza e competenza, e nominato nello stesso atto formale di nomina della Commissione giudicatrice. Il Seggio di gara è costituito, di norma, da personale interno alla stazione appaltante o appartenente alle amministrazioni beneficiarie dell'intervento ed è composto dal RUP che lo presiede e da almeno altri due componenti, individuati tra il personale appartenente all'Area dei Funzionari o Assistenti, in possesso di specifica competenza e adeguata professionalità. I componenti del Seggio di gara devono rendere apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, astensione e conflitto di interessi. Restano, in ogni caso, in capo al RUP la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l'adizione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Tutta l'attività istruttoria amministrativa dovrà essere puntualmente verbalizzata.

La Commissione giudicatrice ha la competenza per le successive fasi di gara, relative all'esame e alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. Essa svolge la propria attività come segue:

- in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione tecnica pervenuta (Buste B);
- in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo procedimento con assegnazione discrezionale del punteggio tecnico;
- in seduta pubblica: per l'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche e per la verifica della loro regolarità formale;
- in una o più sedute riservate: per le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- la Commissione, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia delle offerte.

La Commissione giudicatrice esaurisce il proprio compito con la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo competente della stazione appaltante a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici (o del Seggio di gara) appartenenti al personale dipendente degli uffici giudiziari non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di garantire gli obblighi di pubblicità e trasparenza la composizione della Commissione giudicatrice a norma degli articoli 27 e 28 del Codice è pubblicata sul sito della Procura della Repubblica di Pordenone.

Di ogni seduta di gara, pubblica o riservata, viene redatto apposito Verbale, che sarà pubblicato, insieme con gli altri atti di gara, sul sito di questa Procura della Repubblica e del S.I.G.E.G. (Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari - <https://sigeg.giustizia.it/Trasparenza/Contratti/Ricerca>) collegato alla B.D.N.C.P. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Articolo 8 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente documento, si rimanda alla normativa vigente in materia. Tale rinvio è da intendersi in senso dinamico, si applicheranno eventuali norme sopravvenute con le quali il presente provvedimenti risulti in contrasto.

Pordenone, 3.3.2025

Il Procuratore della Repubblica

dott. Pietro Montrone

